## Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

## Proroga e modifica del 21 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 febbraio 2002, del 28 gennaio 2003, del 24 febbraio 2004 e del 18 febbraio 2005¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili è prorogata.

П

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

Art. 6 cifra 6.3 e 6.6 Salari

6.3 Salari minimi

6.6 Aumenti salariali

Ш

I datori di lavoro che hanno concesso un aumento generale del salario a decorrere dal 1º gennaio 2006, possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

2006-0756 3097

FF **1999** 2232–2233, **2002** 1516, **2003** 1025, **2004** 911–912, **2005** 1833–1834

Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il  $1^{\circ}$  aprile 2006 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

21 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz